

Ai gentili Clienti

Loro sedi

FATTURE DI FINE ANNO – TERMINI DI REGISTRAZIONE E DI DETRAZIONE DELL'IVA

Gentile Cliente,

riteniamo utile riepilogare le corrette modalità di gestione delle fatture c.d. “a cavallo d’anno”, ovvero **le fatture che riportano come data di emissione il 2022 ma che vengono ricevute nell’anno successivo 2023**, per le quali vanno tenute in considerazione le specifiche norme previste per la registrazione e detrazione dell’iva esposta in fattura.

A tal fine si rammenta infatti che se il documento è ricevuto:

- **entro il 31.12.2022**, la relativa IVA è **detraibile nella liquidazione di dicembre**, ovvero, da ultimo nell’ambito del mod. IVA 2023 relativo al 2022;
- **nel 2023**, la relativa IVA è **detraibile nella liquidazione del mese di ricevimento** (o dei mesi successivi), ovvero, da ultimo nell’ambito del mod. IVA 2024 relativo al 2023.

Ciò in considerazione del fatto che per le predette fattispecie non è applicabile la citata disposizione che consente di computare l’iva nel mese di effettuazione dell’operazione se la fattura è ricevuta entro il 15 del mese successivo al mese di riferimento (giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per i soggetti IVA trimestrali), come previsto per le fatture ricevute nel corso dell’anno.

In altre parole, non è consentivo detrarre nell’ultima liquidazione 2022 l’IVA relativa ad una fattura datata 2022 ricevuta nei primi giorni del 2023.

Pertanto, al fine di individuare il momento in cui è possibile detrarre l’IVA, è necessario distinguere tra:

- fatture 2022 **ricevute nel 2022**;
- fatture 2022 **ricevute nel 2023**.

Per individuare il momento di ricevimento della fattura elettronica si rammenta che rileva quanto attestato da SDI considerando che:

- se **SDI riesce a consegnare la fattura al destinatario**, la data di ricezione è quella **attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario**;
- **qualora SDI non riesca a recapitare la fattura** al destinatario per cause tecniche non imputabili ad esso, la fattura viene messa a disposizione sul portale “fatture e corrispettivi” e la data di ricevimento (a partire dalla quale è possibile detrarre l’IVA) **corrisponde alla data di presa visione/scarico del file fattura**.

FATTURE 2022 RICEVUTE NEL 2022

Se la fattura datata 2022 è stata **ricevuta entro il 31.12.2022**, l’imposta può essere detratta:

- nella **liquidazione del mese di dicembre/quarto trimestre 2022**, previa annotazione nel registro degli acquisti (tale fattura va ricompresa nella LIPE del IV trimestre);
ovvero
- **nell’ambito della dichiarazione IVA relativa al 2022** (mod. IVA 2023), annotando la fattura entro il 02.05.2023 (il 30.04 cade di domenica) in un **apposito sezionale del registro acquisti** relativo alle fatture ricevute nel 2022.

FATTURE 2022 RICEVUTE NEL 2023

Come sopra evidenziato, se la ricezione della fattura si verifica **l'anno successivo rispetto a quello di effettuazione dell'operazione** (data fattura), **non** trova applicazione la cd. "retro-datazione" che consente di detrarre l'IVA relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il 15 del mese successivo al mese di effettuazione dell'operazione (entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre dell'operazione per i soggetti trimestrali).

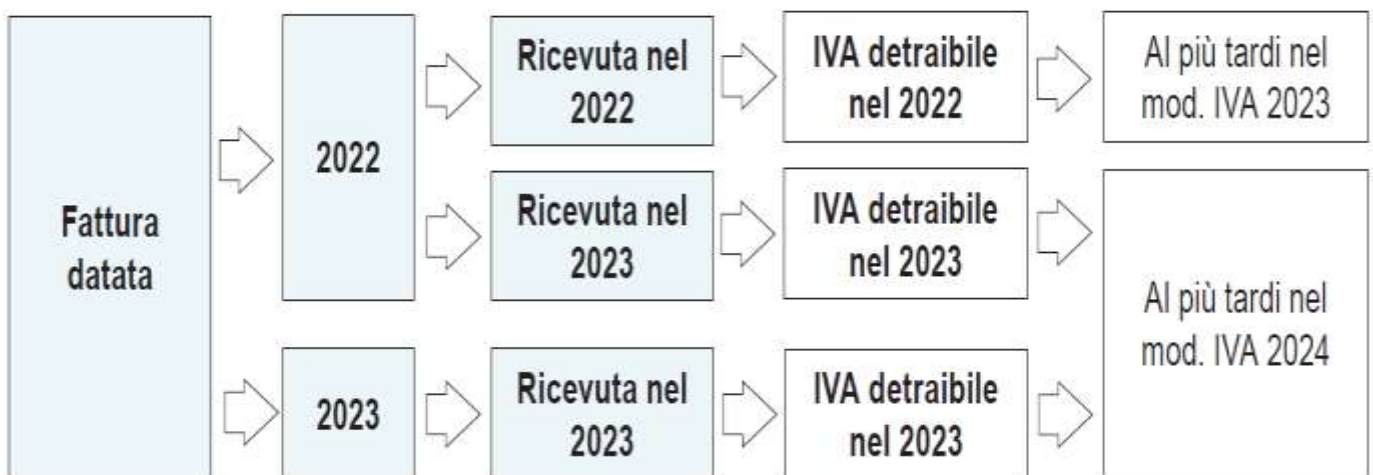
Conseguentemente, se la fattura d'acquisto relativa ad operazioni effettuate nell'anno precedente (2022) è ricevuta l'anno successivo (2023), l'iva è detraibile nell'anno di ricevimento (2023).

In altre parole, se la fattura datata dicembre 2022 è acquisita dall'acquirente/committente a gennaio 2023, l'imposta può essere detratta:

- nella **liquidazione del mese di gennaio/primo trimestre** (rispettivamente, entro il 16.02 e 16.05.2023) o **dei mesi/trimestri successivi**, previa annotazione nel registro degli acquisti; ovvero, da ultimo,
- **nell'ambito della dichiarazione IVA 2023** (mod. IVA 2024). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.04.2024 in **un'apposita sezione del registro IVA acquisti** delle fatture ricevute entro il 2023.

Tale situazione si riscontra:

- non soltanto per le fatture **datate 2022, emesse** (inviata a SDI) **entro il 31.12.2022** e ricevute dall'01.01.2023;
- ma anche per le fatture **datata 2022 ed emesse** (inviata a SDI) **nei primi giorni del 2023** (entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione/entro il giorno 15 del mese successivo).



Merita infine evidenziare che, la non applicabilità della c.d. "retro-detrattione" si traduce in una penalizzazione per i soggetti in regime ordinario nel 2022 che dal 2023, nel rispetto del nuovo limite di ricavi / compensi di € 85.000, adottano il regime forfetario. In tal caso, infatti, l'IVA della fattura datata 2022 ricevuta nel 2023 risulta indetraibile (per adozione del regime forfetario).

ESEMPI

- 1) Il 12/12 e il 19/12/2022 la Alfa srl ha effettuato degli acquisti dalla Beta srl, documentati da DDT. Per tali cessioni il 31/12/2022 la Beta srl ha emesso / inviato a SDI la fattura differita datata 31/12/2022.
Tale fattura è stata "recapitata" da SDI alla Alfa srl il 02/01/2023.
Trattandosi di operazioni effettuate a dicembre 2022, per il fornitore (Beta srl) l'IVA a debito è da imputare al mese di dicembre 2022.
La Alfa srl, acquirente, avendo **ricevuto la fattura a gennaio 2023** (ancorché prima del 15/01) ed effettuando liquidazioni IVA mensili, potrà detrarre la relativa IVA nella **liquidazione di gennaio 2023** (da effettuare entro il 16/2) previa annotazione nel registro degli acquisti.

- 2) Il 12/12 e il 19/12/2022 la Gamma srl ha effettuato degli acquisti dalla Beta srl, documentati da DDT. Per tali cessioni il 10/1/2023 la Beta srl ha emesso / inviato a SDI la fattura differita datata 31/12/2022.
Tale fattura è stata "recapitata" da SDI alla Gamma srl il 12/01/2023.
Trattandosi di operazioni effettuate a dicembre 2022, per il fornitore (Beta srl) l'IVA a debito è da imputare al mese di dicembre 2022.
La Gamma srl, acquirente, avendo **ricevuto la fattura a gennaio 2023** (ancorché prima del 15/01) ed effettuando liquidazioni IVA trimestrali, potrà detrarre la relativa IVA nella **liquidazione del primo trimestre 2023** (da effettuare entro il 16.5) previa annotazione nel registro degli acquisti.

- 3) Il 30/12/2022 la Delta snc ha effettuato degli acquisti dalla Beta srl, per i quali quest'ultima ha emesso / inviato a SDI la fattura immediata datata 30/12/2022.
Tale fattura è stata "recapitata" da SDI alla Delta snc il 31/12/2022.
Trattandosi di operazioni effettuate a dicembre 2022, per il fornitore (Beta srl) l'IVA a debito è da imputare al mese di dicembre 2022.
La Delta snc, acquirente, avendo **ricevuto la fattura a dicembre 2022** ed effettuando liquidazioni IVA trimestrali, potrà detrarre la relativa IVA nella **liquidazione del "quarto trimestre" 2022** (da effettuare nell'ambito del mod. IVA 2023), previa annotazione nel registro degli acquisti.

- 4) Il 31/12/2022 la Omega spa ha effettuato degli acquisti dalla Beta srl, per i quali quest'ultima ha emesso / inviato a SDI la fattura immediata datata 31/12/2022.
Tale fattura è stata "recapitata" da SDI alla Omega spa il 02/01/2023.
Trattandosi di operazioni effettuate a dicembre 2022, per il fornitore (Beta srl) l'IVA a debito è da imputare al mese di dicembre 2022.
La Omega spa, acquirente, avendo **ricevuto la fattura a gennaio 2023** (ancorché prima del 15/01) ed effettuando liquidazioni IVA mensili, potrà detrarre la relativa IVA nella **liquidazione di gennaio 2023** (da effettuare entro il 16/02), previa annotazione nel registro degli acquisti.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Distinti saluti
Studio AM-TAX